



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, ROMEO, STEFANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, TESEI, TOSATO, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019

Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca

ONOREVOLI SENATORI. - La crescita esponenziale della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione di chioccioline necessita di un inquadramento normativo del settore.

Nel 1980 in Italia erano presenti impianti di allevamento pari a 5.000.000 di mq che, negli anni successivi, grazie ad un incremento annuale consolidato pari al 10-15 per cento di superficie, sono diventati 40.000.000 mq nel 1990 e ben 115.000.000 mq nel 2016. L'Italia è tra i primi posti a livello mondiale nell'elicicoltura per numero di impianti (circa 10.000), con un fatturato annuo di 300 milioni di euro sull'intera filiera. L'uso alimentare e culinario delle chioccioline si inserisce in una ampia e antica tradizione italiana, famosa in tutta Europa e motivo di attrazione turistica enogastronomica.

Con un indotto che genera 2,5 miliardi di dollari a livello mondiale l'elicicoltura ha destato l'attenzione di paesi europei e del Nord Africa come il Marocco e la Tunisia, con il rischio avvertito dalle aziende nazionali per l'importazione, specie da questi ultimi Paesi, di animali e prodotti da essi derivati (bava di lumaca) di qualità non rispondente alla media italiana ed europea.

La bava di lumaca, possedendo molte proprietà organiche e chimiche, è sfruttata diffusamente nel campo farmaceutico e cosmetico italiano.

Poiché la legislazione nazionale e regionale è scarsa e frammentata e la regolamentazione dell'Unione europea non sufficiente a supportare con efficacia i tanti operatori italiani del settore, è improcrastinabile l'intervento del legislatore al fine di delineare

un perimetro chiaro entro il quale gli elicottili possano muoversi, prestando una particolare attenzione alle importazioni dall'estero, sia dagli Stati dell'Unione europea che da Paesi terzi: le chioccioline e la bava di lumaca poste in commercio debbono garantire al massimo livello la salute dei cittadini italiani; gli allevamenti devono essere rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente in alcun modo su di esso; le stesse chioccioline devono essere trattate secondo *standard* appropriati.

L'articolo 1 definisce l'ambito in cui è consentito il commercio di chioccioline.

L'articolo 2 dispone gli adempimenti che devono essere rispettati dagli impianti elicottili nella raccolta, nell'allevamento all'aperto e nella riproduzione di chioccioline, oltre per il loro commercio.

L'articolo 3 disciplina in particolare il procedimento per la produzione della bava di lumaca ed il suo commercio.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di elenchi degli impianti di elicicoltura presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indica i controlli da effettuare da parte delle Aziende sanitarie locali per le aziende interne e degli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e dei Posti di ispezione frontaliera (PIF) per le chioccioline importate dalla Unione europea e dai Paesi terzi, oltre a stabilire le sanzioni in caso di inottemperanza da parte degli impianti delle prescrizioni ad essi imposte.

L'articolo 5 determina che per quanto non contemplato nella legge si applichino il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 e la normativa dell'Unione europea di settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti.

2. Il commercio di chioccioline è vietato, salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.

Art. 2.

1. È consentito il commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

2. Le chioccioline commerciabili sono tassativamente quelle appartenenti alle seguenti specie: *Otala Lactea*, *Eobania Vermiculata*, *Helix Aperta*, *Helix Aspersione Maxima*, *Helix Aspersione Muller*, *Helix Aspersione Typica*, *Helix Pomatia*, *Helix Lucorum*, *Theba Pisana*, *Cerastium Virgata*, *Achatina*.

3. Le chioccioline in commercio provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da idonea autocertificazione rilasciata dall'allevatore, dalla quale risultino l'indicazione della quantità, della tipologia di animale, dell'allevamento all'aperto di provenienza, della salubrità ambientale del luogo ove sono raccolte, allevate e riprodotte e del nutrimento unicamente vegetale o di

derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato.

4. Gli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) divieto di alterare o danneggiare in alcun modo l'assetto idrogeologico, faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua;

b) divieto di effettuare alcun tipo di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica;

c) obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chiocciole.

Art. 3.

1. È possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, prodotta attraverso un procedimento corredato da una certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla formazione e alla cura degli elenchi degli impianti elicicoli ubicati nel proprio territorio, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali di cui al decreto del

Ministero della salute 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2018.

2. Gli elenchi sono aggiornati ogni anno.

3. Possono esercitare il commercio di chiocciole solo gli impianti elicicoli iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, tramite il servizio veterinario delle ASL territorialmente competenti, ai controlli degli impianti elicicoli per verificare la veridicità di quanto dichiarato con l'autocertificazione di cui all'articolo 2, comma 3, e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. Gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e i posti di ispezione frontiera (PIF) provvedono ai controlli delle chiocciole di importazione, provenienti rispettivamente dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati terzi, per verificare il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1.

6. I controlli sono effettuati almeno una volta l'anno.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione, anche non reiterata, degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'immediata impossibilità ad importare chiocciole e animali di ogni specie per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 comporta l'immediata esclusione dall'elenco per la durata di cinque anni e, in caso di recidiva, per la durata di dieci anni.

Art. 5.

1. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e la normativa dell'Unione europea di settore.

€ 1,00